

DETERMINAZIONE DSAI/12/2019/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 18 marzo 2019

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11):
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'art. 1 *bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 così come modificato dalla legge di conversione 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 17 novembre 2010, ARG/com 201/10, recante "Criteri generali, modello di funzionamento e modello organizzativo del SII" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel recante "Disposizioni in merito all'estensione e all'aggiornamento dei dati contenuti nel registro centrale ufficiale del sistema informativo integrato con riferimento al settore elettrico" (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel) ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 233/2018/E/com (di seguito: deliberazione 233/2018/E/com);



- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, è stato istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU o Gestore del SII) un Sistema informatico integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (art. 1 *bis*, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, così come modificato dalla legge 129/10);
- il compito di emanare i criteri generali per il funzionamento del SII e di stabilirne le modalità di gestione dei flussi informativi è stato attribuito all'Autorità (comma 1 e 2, art. 1 *bis* cit.);
- quest'ultima, con l'Allegato A alla deliberazione 201/10 ha denominato la predetta banca dati Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) e ha individuato nell'AU il Gestore del SII (articoli 1, comma 1 e 2, comma 3);
- nel settore elettrico nell'ottica di semplificare gli scambi informativi funzionali alla risoluzione contrattuale, alla messa a disposizione dei dati necessari all'inizio della fornitura e all'attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia gestiti nei processi di voltura e *switching* l'Autorità, con deliberazione 628/2015/R/eel, ha ampliato il contenuto informativo del RCU, prevedendone l'obbligo di aggiornamento da parte degli operatori, per i rispettivi dati di competenza, attraverso processi di aggiornamento continuo detti "aggiornamento *on condition*";
- segnatamente, la predetta deliberazione stabilisce che:
 - i) in caso di attivazione di una fornitura di energia elettrica ovvero di un punto di prelievo (di seguito: POD), ciascun utente del dispacciamento è tenuto a comunicare al SII, entro 3 giorni lavorativi dalla notifica da parte del SII dell'attivazione del POD, i dati costituenti il RCU ivi previsti (art. 4, comma 3);
 - ii) in caso di eventi o prestazioni che comportino la variazione dei dati rilevanti costituenti il RCU, nel tempo massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione, ciascuna controparte commerciale (cioè ciascun



esercente la vendita) è tenuta ad aggiornare, per i punti di prelievo cui risulta associata, interessati alla variazione, i dati costituenti il RCU ivi indicati (art. 5, comma 1, lett. b), tra cui il dato B3, relativo a "nome, cognome o ragione sociale del titolare" del POD e il dato C1 "Servizio di tutela che verrebbe attivato in assenza di un venditore (servizio di tutela)" della Tabella 1 della deliberazione 628/2015/R/eel;

- la medesima deliberazione attribuisce al Gestore del SII il compito di pubblicare le Specifiche Tecniche dei processi di trasmissione dei dati costituenti il RCU e di aggiornamento dei medesimi dati (art. 10, comma 2, lett. a), nell'ambito delle quali sono altresì definite le modalità e le procedure funzionali all'allineamento delle banche dati degli utenti del dispacciamento, delle controparti commerciali e delle imprese distributrici;
- ai sensi delle predette Specifiche Tecniche, il flusso informativo denominato:
 - i) "VS2", si articola nella notifica della nuova attivazione di un POD da parte del Gestore del SII all'utente del dispacciamento e nel conseguente aggiornamento da parte di quest'ultimo dei dati costituenti il RCU di propria competenza e relativo invio al Gestore del SII;
 - ii) "AE1", consiste nell'invio, da parte della controparte commerciale al SII, dell'aggiornamento dei dati costituenti il RCU di propria competenza che, a seguito di eventi o prestazioni, siano variati;
- la diligenza professionale cui sono tenuti gli operatori del settore elettrico nell'adempimento delle loro obbligazioni impone la conoscenza della regolazione settoriale e delle Specifiche Tecniche, per curare l'allineamento delle proprie banche dati con i dati del SII (art. 1176, comma 2, cod. civ.).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 233/2018/E/com l'Autorità ha approvato un programma di quattro verifiche ispettive nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita e distribuzione nei mercati di energia elettrica e gas naturale, in materia di adempimenti connessi all'utilizzo del SII;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 3 e 4 ottobre 2018, una verifica ispettiva presso la sede dell'impresa esercente l'attività di vendita di energia elettrica Dolomiti Energia S.p.A. (di seguito: Dolomiti o società) in qualità di controparte commerciale e utente del dispacciamento;
- in occasione della predetta verifica ispettiva, Dolomiti si è riservata di comunicare all'Autorità l'esito delle integrazioni richieste dal Gestore del SII, provvedendovi con nota 14 novembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 32151);
- dalle dichiarazioni della società e dall'analisi della documentazione acquisita, è
 emersa la violazione degli artt. 4, comma 3, 5, comma 1, lett. b), e 10, comma 2,
 lett. a) della deliberazione 628/2015/R/eel; Dolomiti, infatti, risulta *non* avere
 provveduto ad inviare tempestive comunicazioni al SII relative ai dati di propria
 competenza costituenti il RCU; in particolare:



- a) in caso di attivazione di POD, su 3.422 pratiche ricevute dal Gestore del SII nel periodo da giugno ad agosto 2018, esaminato in verifica ispettiva, la società è risultata inadempiente per circa il 53%, ovvero per 1.805 pratiche: di queste, più della metà sono state inviate oltre il termine previsto dalla regolazione, le rimanenti invece non risultavano ancora inviate al giorno della verifica ispettiva; al riguardo, Dolomiti ha dichiarato di avere "rilevato un'anomalia di processo interno di lavorazione (...) con conseguente mancato invio della risposta ad AU" e di avere "rivisto il processo interno di lavorazione, al fine di risolvere la criticità sopra evidenziata ed intercettare tempestivamente tutti i dati che sono resi disponibili da AU" (punto 2 della check list); tuttavia, alla data della verifica ispettiva la condotta contestata non era ancora cessata, come risulta dalle dichiarazioni della società riportate alle lettere a- e b- del punto 2 della check list;
- b) in caso di eventi o prestazioni che comportino la variazione dei dati rilevanti costituenti il RCU, non avere provveduto all'aggiornamento on condition di tali dati per un numero assai rilevante di POD; il Gestore del SII a partire da aprile 2018 ha chiesto a Dolomiti di provvedere all'integrazione dei dati del RCU mancanti; la società in sede di verifica ispettiva ha ammesso detta circostanza e ha dichiarato che "(...) stante l'alto numero di posizioni (n. 244.983 con riferimento al nome, cognome, ragione sociale; n. 56.824 con riferimento al tipo di mercato), la Società ha avviato le necessarie verifiche sulle posizioni oggetto delle integrazioni e ha avviato la comunicazione dei dati richiesti a partire dal 26 settembre" (punto 2 della check list); al riguardo, con nota 14 novembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 32151) Dolomiti ha comunicato che l'attività di integrazione dei dati del RCU è proseguita e sarebbe in fase di completamento;
- alla luce di quanto sopra, Dolomiti risulta aver violato gli artt. 4, comma 3, 5, comma 1, lett. b), e 10, comma 2, lett. a) della deliberazione 628/2015/R/eel.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella



determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;

- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 - 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti di Dolomiti;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la società ha disatteso gli artt. 4, comma 3, 5, comma 1, lett. b), e 10, comma 2, lett. a) della deliberazione 628/2015/R/eel, volti ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento del SII; in particolare, la condotta consistente nel mancato e/o tardivo e/o errato invio al SII dei dati rilevanti costituenti il RCU è stata posta in essere: a) in caso di attivazione di POD, da giugno 2018 (ovvero l'inizio del periodo esaminato in sede di verifica ispettiva) e non risulta, allo stato, completamente cessata; b) in caso di eventi o prestazioni che determinano la variazione dei dati rilevanti costituenti il RCU, dal sollecito del Gestore del SII di aprile 2018 e non risulta, allo stato, completamente cessata; assume rilevanza, sotto il presente profilo, che il mancato aggiornamento di cui alla precedente lettera b) ha riguardato la quasi totalità dei POD serviti della società nel mercato libero;



- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2017, sia pari a 925.111.494 euro;
- elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze, di determinare la sanzione nella misura di euro 137.700 (centotrentasettemilasettecento).

RITENUTO, INFINE, CHE:

• ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione delle condotte contestate ancora in essere, mediante l'adempimento dei citati obblighi, costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

- 1. di avviare un procedimento nei confronti di Dolomiti Energia S.p.A. per l'accertamento della violazione degli articoli 4, comma 3, 5, comma 1, lett. b) e 10, comma 2, lett. a) della deliberazione 628/2015/R/eel nei termini di cui in motivazione e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
- 2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 137.700 (centotrentasettemilasettecento);
- 3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al successivo punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
- 4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;



- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
- 5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) e la previa cessazione delle condotte contestate che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it determinino, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
- 6. di comunicare che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. k) e dell'art. 14, comma 3, dell'Allegato A, del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A, nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
- 7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
- 8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
- 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
- 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
- 11. di comunicare il presente provvedimento a Dolomiti Energia S.p.A. (partita iva 01812630224) mediante PEC all'indirizzo info.commerciale@cert.dolomitienergia.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

18 marzo 2019 Il Direttore

avv. Michele Passaro